



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G. Romanino"
Via Ripa, 2 – 25040 Bienno (BS)
Tel: 0364/40062 – Fax: 0364/306719- c.f. 90011950178
c.mecc. BSIC83700X
e-mail bsic83700x@istruzione.it

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO SULL'ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Il giorno 16 dicembre 2016 alle ore 11.00 presso la sede dell'Istituto Comprensivo "G. Romanino" – Bienno (BS), in sede di contrattazione integrativa d'Istituto prevista dall'art. 6 del CCNL comparto scuola 29/11/2007,

tra la delegazione di parte pubblica composta dalla Dirigente scolastica Maria Raffaella Castagnaro

e la delegazione di parte sindacale: composta dalla RSU nelle persone di:
- Damiolini Milena
- Ercoli Floria
- Mella Claudia

è stipulato il seguente accordo: *sull'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro*

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata.

Il presente contratto è sottoscritto fra l'Istituto Comprensivo di Bienno rappresentato dalla Dirigente Scolastica Maria Raffaella Castagnaro e i delegati della R.S.U. formata dalle Organizzazioni Sindacali FLC/CGIL - CISL - SNALS sulla base di quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 sottoscritto da FLC/CGIL, CISL, UIL e SNALS.

Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contratti nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili, conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Accordo decentrato in materia.

Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Il presente Contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e dal CCNL 29/11/2007.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il Dirigente Scolastico provvede a fare affiggere copia integrale del presente Protocollo nelle bacheche sindacali della scuola.

Art. 2 - Interpretazione autentica e conciliazione

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte entro 15 giorni dalla richiesta, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.
2. Entro 15 giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
3. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro delle parti.
4. La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate dal momento dell'approvazione della modifica, anche se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente.

RSU:

Damiolini Milena

Ercoli Floria

Mella Claudia

Milena Damiolini
Floria Ercoli
Claudia Mella

DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Maria Raffaella Castagnaro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G. Romanino"
Via Ripa, 2 – 25040 Bienno (BS)
Tel: 0364/40062 – Fax: 0364/306719- c.f. 90011950178
c.mecc. BSIC83700X
e-mail bsic83700x@istruzione.it

Art. 3 - Procedure di raffreddamento e conciliazione

In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Protocollo d'Intesa, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2.

Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Art. 4 - Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.

2. Gli studenti delle Istituzioni scolastiche i cui programmi e le cui attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1 precedente.

3. Sono, altresì da ricomprendere anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché impegnati in attività complementari ivi realizzate.

4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la Scuola.

Art. 5 - Obblighi della Dirigente scolastica in materia di sicurezza

1. Gli obblighi della Dirigente scolastica, individuato come Datore di lavoro dal D.M.n. 292/96, possono così riassumersi:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature,
- videoterminali, ecc.;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
- designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;
- formazione e informazione del personale e degli studenti.

Art. 6 - Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. La Dirigente Scolastica, in qualità di datore di lavoro, è tenuta ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della Scuola.

2. I lavoratori designati dalla Dirigente Scolastica per tali compiti devono essere in numero sufficiente, un titolare ed un supplente per ogni piano, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

RSU:

Damiolini Milena

Ercoli Flavia

Mella Claudia

Davidi Milena
Flavia Ercoli
Claudia Mella

DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Maria Raffaella Castagnaro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G. Romanino"
Via Ripa, 2 – 25040 Bienno (BS)
Tel: 0364/40062 – Fax: 0364/306719- c.f. 90011950178
c.mecc. BSIC83700X
e-mail bsic83700x@istruzione.it

Art. 7 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. La Dirigente Scolastica si avvale della collaborazione esterna dell'esperto in qualità di R.S.P.P.

Art. 8 - Il Documento di valutazione dei rischi

1. La Dirigente Scolastica, con la collaborazione esterna del R.S.P.P., elabora il Documento di valutazione dei rischi.

Art. 9 - Tutela sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dalla Legge 29/12/2000, n. 442 e Gazzetta Ufficiale 20/01/2006 n. 16 suppl. ord. N. 14, ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno n. 20 ore a settimana.
3. L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria avviene ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. La Dirigente scolastica, indice almeno una volta all'anno, una riunione di protezione prevenzione dai rischi, alla quale partecipano la stessa Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, Il R.S.P.P., il medico competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
2. Nella riunione la Dirigente Scolastica sottopone all'esame dei partecipanti:
 - il documento sulla sicurezza;
 - l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.

Art. 11 - Rapporti con gli Enti locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale la Dirigente Scolastica deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente locale interessato.
2. In caso di grave ed imminente pericolo la Dirigente Scolastica adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

Art.12 - Formazione e Informazione dei lavoratori

1. La Dirigente Scolastica, nei limiti delle risorse disponibili, deve realizzare attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuno.
2. L'Attività di informazione deve prevedere almeno i sotto elencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:
 - il quadro normativo sulla sicurezza;

RSU:

Damiolini Milena
Ercoli Floria
Mella Claudia

Deiwaldo Milena
georia Ercoli
Claudia Mella

DIRIGENTE SCOLASTICA
Dr.ssa Maria Raffaella Castagnaro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G. Romanino"
Via Ripa, 2 – 25040 Bienno (BS)
Tel: 0364/40062 – Fax: 0364/306719- c.f. 90011950178
c.mecc. BSIC83700X
e-mail bsic83700x@istruzione.it

la responsabilità penale e civile;
gli organi di vigilanza;
la tutela assicurativa e il registro degli infortuni;
i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
la valutazione dei rischi;
i principali rischi e le misure di tutela;
la prevenzione incendi;
la prevenzione sanitaria;
la formazione dei lavoratori.

Art. 13 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1. È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/07/1982, n. 577, D.L.vo 15/08/1971, n. 277, D.M. Ministero Interni 26/08/1982, DPR 12/01/1998, n. 37, D.M. Ministero Interni 4/05/1998, C.M. Ministero Interni 5/05/1998, n. 9.

Art. 14 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Nell'istituzione scolastica, che conta un numero di dipendenti inferiore a 200 unità, viene eletto o designato nell'ambito della RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). In via straordinaria l' RLS verrà nominato dall'assemblea generale dei lavoratori tra il personale in servizio regolarmente formato ed aggiornato per tale scopo; l'eccezionalità è dovuta al fatto che i componenti della attuale RSU non sono formati. A ogni buon fine la nomina verrà avallata anche dalla RSU in forma unitaria.

Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt. 47-50 del D.L.vo 81/2008, le parti concordano su quanto segue:

- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
- su quelle materie per cui il D.L.vo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede l'obbligo da parte della Dirigente Scolastica di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività;
- nel corso di tali consultazioni il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può formulare proposte sugli argomenti oggetto di consultazione. Della consultazione e di quanto discusso si provvederà a redigere apposito verbale nel quale saranno riportate le eventuali proposte fatte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale, sottoscritto dalla Dirigente Scolastica, dal R.S.P.P. e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a testimonianza dell'avvenuta consultazione, dovrà essere depositato agli atti della Scuola;
- la Dirigente Scolastica consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulla designazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, sul Piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, sull'organizzazione della formazione e della informazione;
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa

RSU:

Damiolini Milena
Ercoli Flavia
Mella Claudia

Damiolini Milena
Ercoli Flavia
Claudia Mella

DIRIGENTE SCOLASTICA
Dr.ssa Maria Raffaella Castagnaro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G.Romanino"
Via Ripa, 2 – 25040 Bienno (BS)
Tel: 0364/40062 – Fax: 0364/306719- c.f. 90011950178
c.mecc. BSIC83700X
e-mail bsic83700x@istruzione.it

all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

- la Dirigente Scolastica su istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; a sua volta, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione scientifica prevista dall'art. 37, commi 10 e 11 del D.L.vo 81/2008. La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.L.vo 81/2008 e dal D.I. Ministero del Lavoro e della Sanità del 16/1/1997, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D.L.vo 81/2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 15 - Controversie

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 20 del D.L.vo 626/94. È fatta salva la via giurisdizionale.

Art. 16 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali integrativi e alla normativa vigente in materia.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

RSU:

Damiolini Milena
Ercoli Flavia
Mella Claudia

Milena Damiolini
Flavia Ercoli
Claudia Mella

DIRIGENTE SCOLASTICA
Dr.ssa Maria Raffaella Castagnaro